

News fiscale del 10.01.2024

LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTANTI PER L'ANNO 2024

Anche per l'anno 2024 resta in vigore la soglia di limitazione dell'utilizzo del denaro contante già prevista per il 2023 dall'art. 1, co. 384, Legge 197/2022, per cui rimangono **vietati i pagamenti in denaro contante e i trasferimenti di titoli al portatore** per un ammontare **complessivamente pari o superiore ad euro 5.000**.

L'utilizzo del contante viene pertanto generalmente consentito **fino ad importi di euro 4.999,99**, con l'**eccezione delle ASD e SSD** per le quali, come evidenziato nei successivi paragrafi, rimane fermo l'**obbligo di eseguire i pagamenti e gli incassi**, se di importo pari o superiore a **€ 1.000**, tramite **mezzi tracciabili**.

I trasferimenti vietati

La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore trova fondamento nella lotta al riciclaggio di proventi da attività illecite.

Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso Banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica.

Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce. Si tratta, infatti, di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Significato del termine "complessivamente"

La [FAQ n. 7 del MEF](#) afferma che l'avverbio "complessivamente" deve essere riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto in parola riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000 euro (a decorrere dal 01.01.2023), a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Il MEF, nella stessa Faq, ritiene che non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni

sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In ogni caso resta, comunque, fermo il potere dell’Amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto di legge (c.d. pagamenti artificialmente frazionati).

Prelevamenti o versamenti in banca di denaro contante

Il MEF al riguardo afferma che è possibile prelevare e versare in banca denaro contante anche al di sopra della soglia di legge, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente, in quanto tali operazioni non determinano un trasferimento tra soggetti diversi.

Le sanzioni

Per le violazioni commesse e contestate **dal 1° gennaio 2022**, si applica la sanzione **da euro 1.000 ad euro 50.000**.

ALTRE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL’USO DEL CONTANTE GIÀ IN VIGORE

Divieto contanti per ASD e SSD a partire da euro 1.000

Rimane fermo l’obbligo per le ASD e SSD di **eseguire i pagamenti e gli incassi**, se di importo pari o superiore a **€ 1.000**, tramite **conti correnti bancari o postali** ovvero secondo **altre modalità (carte di credito, bancomat, ecc)** idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (art. 25, co. 5, L. 133/1999).

Il **mancato rispetto della norma** comporta oggi il solo pagamento di una **sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000**. Dal 01.01.2016, infatti, la violazione della norma **non comporta** più la **decadenza** dalle agevolazioni previste dalla **L. 398/1991**.

La **tracciabilità dei pagamenti** si applica a tutte le ASD e SSD anche non in regime di L. 398/1991.

Divieto contanti per pagamento delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori

I **datori di lavoro o committenti**, a far data dal 1° luglio 2018, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi dal 910 al 915, L. 205/2017), sono obbligati ad **utilizzare una banca o un ufficio**

postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa. Detti soggetti, pertanto, non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

A tal fine, per rapporto di lavoro si intende:

- ✓ ogni rapporto di **lavoro subordinato** di cui all'articolo 2094 del codice civile,
- ✓ ogni rapporto di **lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, ivi inclusi i rapporti di **co.co.co. sportivi e amministrativo-gestionali** di cui agli art. 25 e seguenti del d.lgs. 36/2021;
- ✓ ogni rapporto di **lavoro originato da contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci** ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

I pagamenti degli stipendi devono quindi essere effettuati esclusivamente attraverso:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le anzidette modalità va da 1.000 euro fino a 5.000 euro. L'art. 1, co. 912, L. 205/2017, stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Divieto contanti per deducibilità costi carburante

In materia di carburante per autotrazione, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto disposizioni e limiti in ordine alla **deducibilità del costo** e alla **detraibilità dell'IVA**, per cui attualmente è deducibile il costo e detraibile l'iva esposta in fattura solo in presenza di acquisti effettuati **mediante mezzi di pagamento "tracciabili"**.

Con riferimento ai mezzi di pagamento, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 73203/2018, ha chiarito che si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

- a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;



- b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del d.lgs 82/2005, tra cui rientrano, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

